

In questo articolo si indicheranno quali sono le differenze tra il PCT e il PAT, per permettere un primo approccio al Processo Amministrativo Telematico più agevole, e suggerire le accortezze che ogni avvocato dovrà attuare per destreggiarsi tra i due sistemi.

Il presente lavoro è basato sul testo provvisorio del "Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico". Infatti, nel pubblicare il testo finale, il Governo dovrà tenere conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.

1. Il Sistema informatico della giustizia amministrativa (SIGA)



Il SIGA può essere considerato il "gemello" del PST - Processo civile telematico. I due sistemi sono indipendenti, in quanto il Processo Amministrativo Telematico verrà attuato mediante un potenziamento del Portale **giustizia-amministrativa.it**. L'avvocato non potrà, quindi, trovare le cause patrocinata presso i TAR e Consiglio di Stato tra i fascicoli personali del PST. L'accreditamento su **giustizia-amministrativa.it** è già possibile nell'[area di autenticazione](#).

2. Procura alle liti



Il provvisorio articolo 8 del DPCM prevede che il difensore autentichi la procura alle liti mediante l'apposizione della firma digitale. Quando la procura sia conferita su supporto cartaceo, il difensore deve attestarne l'autenticità mediante **l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2 CAD**, da apporre sulla copia per immagine o su distinto documento sottoscritto con **firma digitale**.

Tale asseverazione non è, invece, reputata necessaria nel PCT, in quanto secondo l'art. 83 c.p.c. la copia informatica è autenticata con la sola apposizione della firma digitale.

Nei ricorsi collettivi, il difensore deve inserire in un unico file le copie per immagine delle procure rilasciate su supporto cartaceo.

3. Documento informatico obbligatorio



A differenza del PCT, nel quale è possibile depositare con modalità cartacee gli atti introduttivi, nel PAT **ogni atto** deve essere redatto in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato per via telematica. Tale norma dà, quindi, diretta attuazione all'articolo 136, comma 2bis D.Lgs. 104/2010.

4. Modalità del deposito telematico




Per effettuare il deposito, non è necessario munirsi di un redattore atti “commerciale” come nel PCT in quanto il software necessario (contenitori PDF chiamati “ModuloDepositoRicorso” e “ModuloDepositoAtto”) sarà fornito direttamente dal SIGA e scaricabile gratuitamente dal sito internet della giustizia amministrativa.

5. Perfezionamento del deposito



Nel PAT il deposito dell'atto si intende perfezionato quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la **ricevuta di avvenuta accettazione** (la prima ricevuta PEC). Non è quindi necessario attendere né la e-mail di "consegna", né i controlli automatici o di cancelleria, come invece richiesto nel PCT dall'art. 16 bis, comma 7 D.L. 179/2012.

6. Deposito con buste multiple e Upload



Nel PCT, nel caso in cui la busta contenente l'atto e i documenti sia superiore ai 30 MB, è necessario inviare una seconda busta per depositare i documenti mancanti.

Anche nel PAT è possibile effettuare un deposito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso, il deposito si perfeziona con la generazione dell'**ultima** ricevuta di accettazione.

In alternativa e in casi residuali, il deposito può avvenire anche mediante **upload** del documento informatico sul sito internet istituzionale.

7. Autorizzazione al deposito di copie cartacee

In particolari circostanze, il Giudice può autorizzare il deposito di copia cartacea.

8. Indirizzi PEC per i depositi

Gli indirizzi di posta elettronica certificata abilitati a ricevere i depositi saranno indicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.



9. Prova della notificazione



Per dare prova dell'avvenuta notificazione tramite modalità "cartacea" è necessario depositare la copia informatica asseverandone la autenticità a norma dell'articolo 22, comma 2 CAD, anziché degli artt. 16 decies, undecies comma 2 e 3 D.L. 179/2012 come richiesto nel PCT.

10. Estrazione di copie dal fascicolo processuale



La parte può estrarre la copia informatica semplice dei documenti contenuti nel fascicolo informatico **gratuitamente**.

La **copia conforme viene rilasciata solo dalla Segreteria**, che la invia al richiedente mediante PEC una volta pagato l'importo dovuto con mezzi telematici. Il **modulo di richiesta** è scaricabile sul sito web della giustizia amministrativa.

11. Modulo Deposito Ricorso e Modulo Deposito Atto

Il deposito del ricorso, effettuato mediante PEC, viene preparato tramite la **compilazione di apposito Modulo in formato PDF**, scaricabile dal sito web istituzionale.

Analogamente, il deposito degli atti successivi avviene mediante la compilazione e invio del relativo Modulo Deposito Atto.

12. Firma digitale



Secondo l'art. 6 dell'Allegato A) del DPCM, l'unico formato supportato dal PAT è la firma digitale **PADES (nomefile.pdf)**. Pertanto, particolare attenzione devono prestare i difensori che utilizzino la firma digitale CADES (nomefile.pdf.p7m) per la firma degli atti del PCT (in ogni caso il programma permetterà solo la firma PADES).

La firma digitale apposta al contenitore degli atti e Modulo si intende estesa a tutti i file contenuti.

Avv. Valentina Carollo



[@v_carollo](https://twitter.com/v_carollo)



Dott. Elia Barbujani



[@PATilblog](https://twitter.com/PATilblog)